

STATUTO

DIAMANTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SILVI TE VIALE SANTO STEFANO 7

Numero REA: TE - 219481

Codice fiscale: 02218240675

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-03-2026 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A"
alla raccolta n. 324

**STATUTO
DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
"DIAMANTE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"**

**TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**ARTICOLO 1)
Costituzione e denominazione**

È costituita, ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381, una Società Cooperativa Sociale di tipo A denominata **"DIAMANTE - Società Cooperativa Sociale"**.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata o, ove richiesto, sulle società per azioni ai sensi dell'art. 2519 c.c.

ARTICOLO 2) Sede

La società ha sede nel Comune di **Silvi (TE)**.

La Cooperativa potrà istituire, con deliberazione dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

ARTICOLO 3) Durata

La Cooperativa ha durata fino al **31 (trentuno) dicembre 2070** (duemilasettanta) e potrà essere prorogata nei termini prescritti dalla normativa vigente ovvero sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea.

**TITOLO II
SCOPO - OGGETTO**

**ARTICOLO 4)
Scopo mutualistico e finalità sociali**

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento alle persone anziane, fragili, svantaggiate o in condizioni di disagio, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.

Essa opera per il conseguimento delle finalità di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, art. 1, lett. "A", ispirandosi ai principi di solidarietà, mutualità, democraticità, partecipazione, trasparenza e responsabilità sociale, e si propone la gestione in forma di impresa dei servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi, di cui al successivo articolo 5).

La Cooperativa si impegna a garantire la parità di trattamento tra i soci nei rapporti mutualistici e nella ripartizione dei ristorni, in funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici stessi. La Cooperativa può adottare regolamenti interni che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei principi statutari.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci, nel rispetto delle finalità istituzionali e dei limiti previsti dalla normativa vigente.

La Cooperativa potrà aderire altresì ad organismi di secondo grado su determinazione dell'Organo Amministrativo.

La Cooperativa si conforma, infine, ai principi e alle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 e n. 117 (Codice del Terzo Settore), nonché alle ulteriori normative di settore applicabili alle attività svolte.

**ARTICOLO 5)
Oggetto sociale**

La Cooperativa ha per oggetto lo svolgimento, in via principale, delle attività di cui all'art. 1, lett. A), della Legge 381/1991, e in particolare:

- la gestione, diretta e/o in convenzione o appalto con enti pubblici e privati, di strutture residenziali, semi-residenziali e domiciliari per anziani, persone non autosufficienti, disabili, malati, inabili, minori e soggetti svantaggiati;
- la gestione di case famiglia, comunità alloggio, residenze

sanitarie assistenziali, centri diurni e servizi di assistenza domiciliare integrata;

- l'erogazione di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, educativi, riabilitativi, ricreativi e di animazione sociale rivolti prevalentemente ad anziani, disabili, minori, adulti in situazione di disagio o svantaggio sociale;

- la promozione e gestione di attività di prevenzione, promozione del benessere fisico e mentale, formazione e aggiornamento professionale degli operatori e dei soci;

- la progettazione e realizzazione di interventi di supporto alla domiciliarità, inclusi servizi di trasporto, accompagnamento, segretariato sociale, assistenza amministrativa e tutela dei diritti;

- la gestione di servizi di mensa, lavanderia, pulizia, manutenzione e altri servizi accessori alle strutture residenziali e domiciliari;

- la promozione di attività culturali, formative, informative e di sensibilizzazione sui temi dell'invecchiamento attivo, della solidarietà intergenerazionale, della prevenzione della non autosufficienza e della promozione della salute;

- la collaborazione con enti pubblici, privati, associazioni, fondazioni, altre cooperative e consorzi per la realizzazione di progetti e servizi coerenti con le finalità sociali.

La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, finanziarie e creditizie, necessarie o utili al raggiungimento degli scopi sociali, nel rispetto delle normative vigenti e dei limiti previsti per le cooperative sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

TITOLO III SOCI

ARTICOLO 6)

Categorie di soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci operatori le persone fisiche aventi piena capacità di agire, che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, appartenenti alle seguenti categorie:

a) Soci lavoratori: persone fisiche che prestano attività di lavoro remunerato, instaurando con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi della normativa vigente in materia di socio lavoratore.

b) Soci volontari: persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti ivi stabiliti.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del Libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

c) Soci persone giuridiche: pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio attività identiche o affini a quelle della Cooperativa.

ARTICOLO 7)

Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e recapito;
- b) l'indicazione della categoria di soci cui intende essere iscritto e del possesso dei requisiti necessari;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 32, 33 e 34 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale promossa dalla Camera di Commercio dove è ubicata la sede della Società, dei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- f.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- g.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- f.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;
- g.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti previsti dal presente statuto, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci. L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere il riesame dell'istanza all'assemblea ai sensi dell'art. 2528 c.c.

ARTICOLO 8)

Diritti e obblighi del socio

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;
- d) ricevere dall'Organo Amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo, del capitale sottoscritto, dell'eventuale tassa di ammissione, del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea;
- b) ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

ARTICOLO 9)

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte per le persone fisiche, ovvero per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento e liquidazione per le persone giuridiche.

ARTICOLO 10)

Recesso del socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte per le persone fisiche, ovvero per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento e liquidazione per le persone giuridiche.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il recesso è consentito nei soli casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata o PEC. Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la Società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso ed a provvedere di conseguenza nell'interesse della Società.

Il recesso del socio sovventore non è soggetto ad alcuna limitazione, salvo il rispetto dell'impegno di permanenza minima nella Cooperativa indicato nella domanda di ammissione.

ARTICOLO 11)

Esclusione

L'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni della legge, dell'atto costitutivo e del presente statuto sociale, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contrattati ad altro titolo verso la Società;
- c) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- d) abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- e) in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa;
- f) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;
- g) abbiano una condotta morale e civile tale da renderli indegni di appartenere alla cooperativa;
- h) che vengano condannati con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento così come definito dall'art. 1455 c.c. Nei casi indicati dalle lettere a) e b) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente. Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate, ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa, in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tale materia, saranno demandate ad un Collegio Arbitrale. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci a cura del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 12)

Liquidazione della quota

Il socio receduto, decaduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate ai sensi dell'art. 7 legge 59/92.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, comma tre, del codice civile.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto societario.

Tale liquidazione avrà luogo entro i sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

ARTICOLO 13)

(Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi o legatari del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere a), b) e c) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

ARTICOLO 14)

Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 12).

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 15)

Elementi costitutivi patrimonio sociale

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 17 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto,

ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

ARTICOLO 16)

Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata o PEC fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7), controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

ARTICOLO 17)

Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non operatori. La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non operatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

ARTICOLO 18)

Ristorni

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici

intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza in cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro.

I ristorni, destinati ai soci lavoratori, potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio.

TITOLO VI
ORGANI SOCIALI
ARTICOLO 19)
Organi sociali

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato;
- d) il Revisore, se nominato.

ARTICOLO 20)
Assemblea dei soci

Le assemblee sono convocate dall'Organo amministrativo, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

Le assemblee sono convocate presso la sede sociale. Possono essere convocate anche altrove, purché in Italia e purché il diverso luogo di convocazione non comporti difficoltà oggettive di partecipazione di soci.

Fino a che la società non farà ricorso al capitale di rischio e purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere che l'avviso di convocazione dell'assemblea possa avvenire come segue:

- a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci a mezzo di servizi postali od equipollenti forniti di avviso di ricevimento;
- b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data del ricevimento;
- c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

ARTICOLO 21)
Funzioni dell'assemblea

L'Assemblea:

- approva il bilancio e destina gli utili;
- procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- approva i regolamenti interni;
- delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- provvede alle modifiche dell'atto Costitutivo;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che

l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione. Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito alle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, alle operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci e alla nomina dei liquidatori, deve essere redatto da un Notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 20.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottoponga alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

ARTICOLO 22)

Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 23.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Sono fatti salvi eventuali quorum più elevati se richiesti da norme inderogabili di legge.

ARTICOLO 23)

Votazioni e diritto di voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio, persona fisica o giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del Codice Civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 (due) soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

ARTICOLO 24)

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza, dal Vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

ARTICOLO 25)

Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore al limite massimo di legge, e scadono alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

ARTICOLO 26)

Competenze e poteri dell'Organo amministrativo

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

È nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

ARTICOLO 27)

Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 28)

Integrazione del consiglio di amministrazione

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti, anche conseguente alla loro decadenza dalla carica per perdita sopravvenuta di uno o più dei requisiti richiamati dal precedente articolo 30, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

ARTICOLO 29)

Compensi agli Amministratori

e Trattamento di Fine Mandato - TFM

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può deliberare, con atto avente data certa anteriore all'inizio del mandato, l'istituzione di un Trattamento di Fine Mandato (TFM) a favore degli Amministratori, determinando destinatari, criteri di calcolo (ad es. percentuale del compenso annuo lordo), modalità di accantonamento e condizioni di maturazione/perdita del diritto, nel rispetto della normativa fiscale e civilistica vigente.

ARTICOLO 30)

Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice-presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ARTICOLO 31)

Collegio sindacale e revisore legale dei conti

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 C.C., la nomina dell'organo di controllo o revisore legale è obbligatoria.

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un organo di controllo o un revisore legale.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le società per azioni.

L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico dovranno essere scelti fra

i revisori legali in possesso dei requisiti di legge ed esercitano e anche la revisione legale dei conti, salvo inderogabili disposizioni di legge.

**TITOLO VII
CONTROVERSIE
ARTICOLO 32)**

Clausola compromissoria

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 33, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti che abbiano a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

ARTICOLO 33)

Arbitri e procedimento

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero); ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del Codice di Procedura Civile;

- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Camera di Commercio dove è ubicata la sede della Società. In difetto di designazione, gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede legale della Società. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003. Gli Arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Capo VI *bis* cod. proc. civ. e, se compatibili con queste ultime, le norme del codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale.

La soppressione della presente clausola compromissoria e le variazioni della stessa che determinano una modifica delle potenziali controversie deferite in arbitrato, o delle regole fondamentali dello stesso, dovranno essere deliberate con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto; i soci assenti e dissenzienti potranno esercitare il diritto di recesso entro i successivi 90 (novanta) giorni.

ARTICOLO 34)

Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VII

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ARTICOLO 35)

Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

ARTICOLO 36)

Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 17);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 37)

Regolamenti interni

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 22).

ARTICOLO 38)

Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci operatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 39)

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative ed in particolare sulle cooperative sociali. Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.TO: DI NICOLA MARA

F.TO: DI BLASIO GIUSEPPE

F.TO: DI BLASIO DOMENICO

F.TO: ADRIANA MUSTO NOTAIO (sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese in termini utili di registrazione. Atto esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 3 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24 marzo 2012.

Teramo, 11 marzo 2026.